

Regolamento per rapporti di collaborazione tra la Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche.



ART. 1

- La Fondazione Sironi, volendo garantire nell'ambito della R.S.A., attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro istituito ai sensi del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021.
- 2. Il Registro dei volontari, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, indicherà:
 - a) le generalità complete del volontario (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo);
 - b) i contatti di reperibilità (indirizzo e-mail e telefono);
 - d) la data di ammissione e di uscita dall'organizzazione.
- 3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
 - a) Assistenza di segretariato sociale a favore degli Ospiti;
 - b) Collaborazione per le attività di animazione all'interno della struttura;
 - c) Piccoli interventi di manutenzione;
 - d) Cura delle aree verdi;
 - e) Assistenza ai pasti.

In ogni caso, l'attività deve conformarsi a quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 2

l'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, uso di macchinari complessi ed in attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontario (patentini, abilitazioni, etc...).

ART. 3

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti.

ART. 4

I volontari singoli che operano in collaborazione con L'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con un **Responsabile del servizio di volontariato** – individuato dal Consiglio di Amministrazione nella **Coordinatrice del personale socioassistenziale e dei servizi** -, al quale compete:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.
- b) vigilare sul rispetto delle regole di sicurezza anti Covid.
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecniche corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
- d) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
- e) al fine di favorire l'integrazione fra il volontario e le diverse figure professionali aziendali, all'inizio delle attività il Responsabile del servizio fornisce al volontario tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di volontariato ed effettua la presentazione al personale operante nel reparto assegnato.

ART. 5

I rapporti tra il personale operante nella struttura ed i singoli volontari saranno improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco, nell'interesse dell'utenza assistita, con l'osservanza dei ruoli, delle competenze e delle mansioni di ciascuno.

ART. 6

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impegnati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

ART. 7

I volontari devono impegnarsi affinché le attività prestate siano rese con continuità per il periodo concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio di volontariato delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

A garanzia delle condizioni di igiene e sicurezza degli ospiti all'interno della struttura, i volontari devono attenersi alle seguenti norme di condotta:

- Il volontario non ha alcuna competenza sugli aspetti sanitari quindi non è tenuto a conoscere le terapie farmacologiche né è autorizzato a somministrare alcun medicinale o ad effettuare medicazioni.
- Non è ammesso da parte del volontario alcun comportamento anche solo lievemente coercitivo nei confronti degli ospiti o del personale dell'Ente.
- Il volontario non può somministrare agli ospiti bevande e/o alimenti. Altresì non può
 portare agli ospiti dolciumi, bevande alcooliche, sigarette ed altri generi in contrasto con
 terapie in atto, neppure se autorizzato dai familiari degli ospiti stessi.
- Il volontario è tenuto a comunicare unicamente al medico o all'infermiere di reparto le informazioni e i dati utili per la cura degli ospiti seguiti.
- E' fatto assoluto divieto ai volontari:
 - di accedere ai nuclei abitativi
 Il volontario deve:
 - tenere un comportamento responsabile in ogni momento nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli ospiti, in spirito di collaborazione con il personale assistenziale e sanitario, e nel rispetto dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
 - rispettare gli orari stabiliti volti a permettere lo svolgimento della normale attività socioassistenziale-sanitaria e favorire la quiete ed il riposo degli ospiti;
 - evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio ai degenti;
 - non intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale dei reparti.
- I volontari, autorizzati del Responsabile medico all'assistenza dell'anziano durante la somministrazione del pranzo e della cena, dovranno rigorosamente attenersi alle norme igienico sanitarie ed alle modalità di assistenza previste e loro declinate dal Responsabile del servizio di volontariato.

ART. 8

 L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. 2. L'Amministrazione è tenuta a stipulare a favore dei volontari inseriti nelle attività una apposita assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 9

- 1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di vera sostituzione degli operatori.
- 2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

ART. 10

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con la Fondazione Sironi devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ART. 11

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra Amministrazione e singoli volontari, questi sono tenuti a sottoscrivere l'apposito Accordo riguardante:

a. per l'Amministrazione

- a.1. la definizione del tipo di attività e del periodo temporale per i quali il volontario è autorizzato a prestare la propria collaborazione a favore della Fondazione;
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3. la dichiarazioni che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4. l'assunzione di spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima;

b. per i volontari

- b.1. la dichiarazione che le attività avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazioni lavorative dipendente o professionale;
- b.2. accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile dell'Ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabiliti ed essere disponibili a verifiche dell'attività svolta;
- b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività.

ART. 12

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- e) mancato rispetto delle indicazioni fornite dai responsabili dell'Ente.

ART. 13

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (privacy) i volontari sono assimilabili a tutti gli effetti ai dipendenti della Fondazione.

I volontari sono tenuti a mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e il funzionamento della R.S.A. e le situazioni personali e sanitarie degli ospiti di cui fossero venuti a conoscenza durante l'espletamento delle loro attività.

Parimenti l'Amministrazione si obbliga a rispettare il diritto di riservatezza del volontario e a non fare uso di ogni informazione o notizia di carattere personale che lo riguardi per finalità che non siano strettamente collegate con il servizio di volontariato.

ART. 14

Il presente regolamento non si applica in caso di intervento presso l'Ente di Associazioni di Volontariato. In tale caso il rapporto sarà regolamentato da apposita Convenzione.

ALLEGATI:

- Accordo tra la Fondazione Casa di riposo Dr. Luigi e Regina Sironi Onlus ed il volontario per lo svolgimento di attività di volontariato individuale;
- Domanda iscrizione Registro volontariato;

-	Registro	del	volontariato.
---	----------	-----	---------------

Oggiono, 27/10/2022

II Presidente

Dr. Sergio Appiani